

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 636

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori NIEDDU, BETTINI, DE SIMONE,
ENRIQUES, IOVENE, LUSI, MERCATALI e PISA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2006

Concessione di amnistia e contestuale depenalizzazione dei
delitti di renitenza alla leva e di rifiuto della prestazione del
servizio civile

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge riproduce parzialmente un testo della scorsa legislatura (atto Senato n. 2645, d'iniziativa dei senatori Pascarella ed altri), ed è reso necessario dall'imminente cessazione dell'obbligo di prestare il servizio militare.

Al fine di garantire una professionalità sempre più elevata, in grado di dare una risposta efficiente alla crescente domanda di sicurezza, sia interna che internazionale, che grava ormai da qualche anno sulle Forze armate, nella XIII legislatura l'Italia ha avviato un grande processo di riforma che ha condotto ad abbandonare l'ormai obsoleto istituto della leva militare.

Il termine ultimo di scadenza dell'obbligo di prestare il servizio militare è stato inizialmente fissato al 2007 e successivamente anticipato al 1° gennaio 2005.

Tutto ciò spinge a chiudere un'epoca e a voltare pagina, chiudendo i conti con la giustizia di coloro che si sono sottratti negli scorsi anni all'obbligo del servizio militare.

È per tale motivo che viene proposto il presente disegno di legge, che prevede la concessione di amnistia per i reati di mancanza alla chiamata (articolo 151 del codice penale militare di pace), di sottrazione all'obbligo da parte di coloro che sono già iscritti alla leva o si trovano in congedo (articolo 160 del codice penale militare di pace) e di sottrazione al servizio civile (articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230).

Contestualmente si propone di depenalizzare i medesimi delitti, trasformandoli in mere violazioni amministrative.

Il termine di efficacia per l'applicazione dell'amnistia, sempre rinunciabile nel rispetto del dettato costituzionale, è previsto al 31 dicembre 2004.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Amnistia)

1. È concessa amnistia per i delitti previsti:

a) dall'articolo 151 del codice penale militare di pace, concernente la mancanza alla chiamata, anche qualora ricorrano le circostanze aggravanti previste dagli articoli 152 e 154 del medesimo codice;

b) dall'articolo 160 del codice penale militare di pace, concernente i fatti commessi dagli iscritti di leva o durante lo stato di congedo;

c) dall'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

2. L'amnistia prevista al comma 1, lettere a) e b), si applica anche ai concorrenti nel reato, purché non sia applicabile la circostanza aggravante prevista dall'articolo 162 del codice penale militare di pace.

Art. 2.

(Rinunciabilità all'amnistia)

1. L'amnistia di cui alla presente legge non si applica qualora l'interessato faccia esplicita richiesta di non volerne usufruire.

Art. 3.

(Termine di efficacia)

1. L'amnistia ha efficacia, nei limiti di cui alla presente legge, per i reati commessi fino al 31 dicembre 2004.

Art. 4.

*(Depenalizzazione di delitti
e contravvenzioni)*

1. Non costituiscono reato e sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro i delitti previsti:

a) dall'articolo 151 del codice penale militare di pace, concernente la mancanza alla chiamata, anche nel caso in cui ricorrano le circostanze aggravanti previste dagli articoli 152 e 154 del medesimo codice;

b) dall'articolo 160 del codice penale militare di pace, concernente i fatti commessi dagli iscritti di leva o durante lo stato di congedo;

c) dall'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

Art. 5.

(Entità della somma dovuta)

1. La somma dovuta come sanzione amministrativa per le violazioni indicate nell'articolo 4, comma 1, è così determinata:

a) da euro 750 ad euro 1.500 per le violazioni previste dalle lettere a), salvo che ricorrano le aggravanti ivi contemplate, e c);

b) da euro 1.000 ad euro 2.000 per la violazione prevista dalla lettera b);

c) da euro 1.250 ad euro 2.500 per la violazione prevista dalla lettera a), nel caso in cui ricorrano le circostanze aggravanti ivi contemplate.

Art. 6.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore

della presente legge, quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati gli uffici periferici ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

